Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 265 del 20 ottobre 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1962

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 14.
Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa per la manutenzione delle strade previste dalla legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, e di quelle vicinali aperte al pubblico transito, amministrate da consorzi regolarmente costituiti.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è previsto in lire 30.000 a chilometro.

Ove la spesa superi le lire 60.000 a chilometro il contributo può essere aumentato fino al 50 per cento della spesa.

Art. 3.

La ripartizione fra gli utenti della quota di spesa a loro carico per la manutenzione delle strade di cui all'art. 1, è fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere eseguite.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione dei consorzi stessi.

Art. 4.

L'erogazione del contributo viene effettuata con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 5.

Le modalità per l'attuazione delle presenti disposizioni sono stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal

Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, e da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 3-*bis* — Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche per le rettifiche del confine comunale e per le modifiche di denominazione delle frazioni.

Le stesse norme sono applicabili ai Comuni inferiori ai duemila abitanti, per riunione di essi e per l'aggregazione ad altro Comune contermine, quando detti Comuni manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e le condizioni topografiche lo consentano.

Art. 3-*ter* — Nel caso di ricostituzione o di istituzione di nuovi Comuni o di modifiche di circoscrizioni gli elettori o le Amministrazioni interessate presentano il progetto di delimitazione territoriale.

Art. 3-*quater* — Il progetto di cui all'art. 3-*ter* della presente legge deve essere sottoposto ad una Commissione costituita dai rappresentanti dei Comuni interessati alla variazione dei rispettivi territori.

Nel caso della costituzione di una frazione in Comune autonomo, la Commissione è costituita da rappresentanti del Comune e della frazione.

I Consigli comunali nominano i propri rappresentanti in numero di tre per ogni Comune. I rappresentanti speciali della frazione vengono nominati anch'essi in numero di tre dall'Assessore agli enti locali, tenuto conto delle eventuali parti contrastanti. La Commissione nomina nel suo seno il presidente ed il segretario.

Nel caso in cui la delimitazione proposta non venga accettata dalla Commissione, o non si raggiunga l'accordo su una diversa delimitazione, il progetto viene compilato d'ufficio dall'Assessorato regionale agli enti locali, sentiti sempre i suddetti rappresentanti.

Il progetto, compilato d'ufficio, è soggetto alla pubblicazione prevista dall'art. 4-*bis* della presente legge e su di esso deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale competente per territorio.

Art. 4-*bis* — Le deliberazioni dei Consigli comunali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi elettore ha facoltà di farvi opposizione nel termine di venti giorni a decorrere dall'ultimo giorno della affissione.

Le eventuali opposizioni sono trasmesse dal sindaco al presidente del Comitato o della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali, competente per territorio, il quale le invierà, a sua volta con motivato parere, all'Assessore regionale agli enti locali.

Art. 34-*bis* — Quando siano state predisposte variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, l'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del Comitato o della Sezione di controllo, competente per territorio, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

I Comuni riuniti tra loro od aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati nelle forme di cui al comma precedente a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonchè le rendite e passività.

Art. 34-*ter* — Le frazioni, che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e quando le condizioni dei luoghi lo consiglino, possono essere autorizzate, dopo gli adempimenti di cui al seguente art. 34-*quater* mediante decreto dello Assessore regionale agli enti locali emesso su conforme parere del Comitato e delle Sezioni di controllo competente per territorio, a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonchè le rendite e passività, sempre che ne faccia domanda almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali comunali. La firma degli elettori deve essere autenticata dal sindaco del Comune interessato. Il decreto dispone che i bilanci e le contabilità della frazione siano tenuti separati da quelli del Comune.

Art. 34-*quater* — Le domande di cui all'articolo precedente devono essere corredate da un progetto di separazione patrimoniale da sottoporre al parere di una Commissione da nominarsi con le modalità previste nell'art. 3-*quater* della presente legge.

Il progetto di separazione patrimoniale è soggetto alla pubblicazione di cui all'art. 4-*bis* della presente legge.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, è così modificato:

« L'Assessore, ultimata l'istruzione e compilato il progetto di delimitazione territoriale, riferisce al Consiglio regionale, inviando, con motivato parere, le opposizioni eventualmente presentate ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, è così modificato:

« Può egualmente prescindersi dalla consultazione popolare, quando ricorrano i requisiti di cui al primo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune o della frazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1961, n. 16.

Opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, in servizio presso l'Amministrazione regionale in

qualità di comandato, ai sensi delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e 12 dicembre 1949, n. 8, nonchè delle relative modificazioni e integrazioni, può chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

I comandati che si avvalgono di detta facoltà e nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, saranno assunti negli istituendi ruoli regionali entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno di essi rivestita nell'Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

I comandati non appartenenti a carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e quelli non di ruolo saranno, invece, inquadrati nella carriera competente degli istituendi ruoli regionali, con due qualifiche superiori a quella corrispondente al coefficiente del trattamento economico goduto nelle Amministrazioni di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge e in mancanza, partendo dalla qualifica iniziale.

Il passaggio del personale comandato all'Amministrazione regionale ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 2.

Qualora i posti degli organici definitivi non fossero, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze. All'uopo dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza, assumendo in proprio i relativi impegni di natura assistenziali e previdenziale dalla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti o le Casse di previdenza e la Regione.

Art. 4.

Il personale che non si avvale della facoltà di cui all'articolo 1 può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio di detta facoltà.

Art. 5.

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenuti le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione eventualmente goduto dal personale medesimo.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1961, n. 17.

Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 4 del 18 gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, nei casi in cui proceda direttamente ad indagini, ricerche e coltivazione di sostanze minerali ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, o dell'art. 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, è autorizzata a sostenere le spese relative agli studi e lavori comunque inerenti all'attività di indagine, ricerca e coltivazione.

Art. 2.

Ove le indagini, le ricerche e la coltivazione di sostanze minerali, siano condotte da enti, organismi e società al cui capitale partecipi l'Amministrazione regionale, l'Amministrazione stessa può eseguire, in favore delle società, enti ed organismi predetti, anticipazioni in conto corrente, in concorso con gli altri soci ed in misura non superiore alla proporzione percentuale della partecipazione regionale al capitale sottoscritto e versato.

Art. 3.

I pagamenti relativi alle spese previste nei precedenti articoli vengono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Art. 4.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 il capitolo 82-*bis* così denominato: « Spese e quote di spese per le indagini, ricerche e coltivazioni di sostanze minerali eseguite direttamente dall'Amministrazione regionale o da enti, organismi e società al cui capitale partecipi l'Amministrazione regionale ».

A favore di detto capitolo è disposto lo storno di lire 30 milioni dal capitolo 82 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 82-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 gennaio 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1961, n. 18.

Abrogazione della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, sulle provvidenze per favorire il funzionamento della Scuola tecnica industriale per tecnici meccanici di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 10 del 7 febbraio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 gennaio 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1961, n. 19.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *dell'*8 *febbraio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 43 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 44 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 11

L'Assessore ai lavori pubblici in base a leggi della Regione è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 151 dello stato di previsione della spesa i pagamenti afferenti alle costruzioni di strade comprese nel relativo piano particolare rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 48 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 12.

L'Assessore all'igiene e sanità, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti all'esecuzione delle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3:

Cap. 115 — Spese per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione dei mattatoi nei Comuni dell'Isola.

Cap. 116. — Spese per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali.

Art. 13.

L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, già modificato con l'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, con l'art. 10 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 6, con l'art. 9 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22, e con l'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16, è ulteriormente modificato come segue:

« Alle spese relative all'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali per gli esercizi 1957 e dal 1963 al 1971 ».

Art. 14.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962:

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrata	L.	27.507.000.000
Spesa	»	24.150.302.793
Avanzo effettivo	L.	3.356.697.207

ENTRATE E SPESE

PER MOVIMENTO CAPITALI

Entrata	L.	423.000.000
Spesa	»	3.779.697.207
Disavanzo per movimento capitali	L.	3.356.697.207

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	27.930.000.000
Spesa	»	27.930.000.000
Avanzo finale	L.	pareggio

Art. 15.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell'art. 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 265.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 9, lett. *f*, del suo Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 febbraio 1962

CORRIAS

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1962

ENTRATA

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrate ordinarie	Entrata straordinaria			Entrata ordinaria e straordinaria		Totale
	Entrate effettive	Entrate effettive	Entrate per movimento capitali	Totale	Entrate effettive	Entrate per movimento capitali	
Redditi patrimoniali	129.380.000	—	—	—	129.380.000	—	129.380.000
Tributi: Imposte dirette	3.270.000.000	—	—	—	3.270.000.000	—	3.270.000.000
Tasse e imposte indirette sugli affari	7.970.000.000	—	—	—	7.970.000.000	—	7.970.000.000
Imposte di fabbricazione	5.600.000.000	—	—	—	5.600.000.000	—	5.600.000.000
Monopoli	8.450.000.000	—	—	—	8.450.000.000	—	8.450.000.000
Tributi diversi	5.000.000	—	—	—	5.000.000	—	5.000.000
Proventi vari	130.520.000	—	—	—	130.520.000	—	130.520.000
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	207.100.000	—	—	—	207.100.000	—	207.100.000
Entrate diverse	—	127.500.000	—	127.500.000	127.500.000	—	127.500.000
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie	—	1.617.500.000	—	1.617.500.000	1.617.500.000	—	1.617.500.000
Vendite di beni	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Accensioni di debiti	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Estinzione di crediti	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Partite che si compensano nella spesa	—	—	423.000.000	423.000.000	—	423.000.000	423.000.000
Totale	25.762.000.000	1.745.000.000	423.000.000	2.168.000.000	27.507.000.000	423.000.000	27.930.000.000

SPESA

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria	Spesa straordinaria			Spesa ordinaria e straordinaria		Totale
	Spese effettive	Spese effettive	Spese per movimento capitali	Totale	Spese effettive	Spese per movimento capitali	
Finanze	4.708.372.898	1.176.543.091	1.765.141.652	2.941.684.743	5.884.915.989	1.765.141.652	7.650.057.641
Enti locali	174.000.000	561.000.000	—	561.000.000	735.000.000	—	735.000.000
Trasporti e turismo	360.000.000	600.000.000	424.000.000	1.024.000.000	960.000.000	424.000.000	1.384.000.000
Igiene e sanità	53.000.000	1.306.346.804	—	1.306.346.804	1.359.346.804	—	1.359.346.804
Lavoro e pubblica istruzione	424.260.000	1.859.280.000	*p. m.*	1.859.280.000	2.283.540.000	*p. m.*	2.283.540.000
Lavori pubblici	200.000	5.694.800.000	—	5.694.800.000	5.695.000.000	—	5.695.000.000
Agricoltura e foreste	774.000.000	4.013.500.000	*p. m.*	4.013.500.000	4.787.500.000	*p. m.*	4.787.500.000
Industria e commercio	430.000.000	1.715.000.000	1.590.555.555	3.305.555.555	2.145.000.000	1.590.555.555	3.735.555.555
Rinascita	—	300.000.000	—	300.000.000	300.000.000	—	300.000.000
Totale	6.923.832.898	17.226.469.895	3.779.697.207	21.006.167.102	24.150.302.793	3.779.697.207	27.930.000.000

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1962, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle Provincie e sui Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 7 *aprile* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« E' istituito a Cagliari un Comitato di controllo sulle Provincie e sui Comuni.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore agli enti locali o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;

b) da sei esperti nelle discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

c) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso;

d) dal dirigente del servizio di ragioneria del Comitato.

Con lo stesso decreto vengono nominati:

a) un supplente del funzionario delegato alla Presidenza del Comitato dall'Assessore agli enti locali, in persona di altro funzionario delegato dallo stesso Assessore;

b) tre supplenti nelle persone di tre esperti in discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

c) un supplente in persona di altro magistrato del tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del tribunale stesso.

I supplenti intervengono alle sedute rispettivamente in caso di impedimento del Presidente di cui alla lettera *a*) e dei corrispondenti membri effettivi.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due membri supplenti. Rimangono eletti i sei effettivi ed i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle pronuncie del Comitato si richiede l'intervento di almeno sei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede con suo decreto alla costituzione delle sezioni.

Ogni sezione è composta:

a) da un funzionario della Regione delegato dall'Assessore agli enti locali, che la presiede;

b) da sei esperti nelle discipline amministrative inscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla circoscrizione della sezione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

c) da un magistrato della sezione del tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della sezione del Comitato di controllo, designato dal Presidente della sezione del predetto tribunale o, in mancanza, da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello di Cagliari, di intesa col presidente del Tribunale amministrativo regionale;

d) dal dirigente del servizio di ragioneria della sezione.

Con lo stesso decreto vengono nominati:

a) un supplente del Presidente in persona di altro funzionario delegato dall'Assessore agli enti locali;

b) tre supplenti nelle persone di tre esperti nelle discipline amministrative inscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla circoscrizione della sezione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

c) un supplente in persona di altro magistrato della sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della sezione del Comitato di controllo, designato dal presidente della sezione del predetto tribunale o, in mancanza, in persona di altro magistrato designato dal presidente della Corte d'appello di Cagliari, di intesa col presidente del tribunale amministrativo regionale.

I supplenti intervengono alle sedute rispettivamente in caso di impedimento del presidente di cui alla lettera *a*) e e dei corrispondenti membri effettivi.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due membri supplenti. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle pronuncie delle Sezioni si applica l'ultimo comma dell'art. 2 ».

Art. 3.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, anche per la liquidazione delle indennità previste dalla legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3, a favore dei componenti del Comitato e delle sezioni di controllo, che non siano funzionari della Regione, e delle indennità spettanti, nella misura stabilita dall'art. 1 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, ai funzionari della Regione che partecipino alle riunioni quali componenti o segretari del Comitato e delle sezioni di controllo, fanno carico al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo 47 è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire 500.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 marzo 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1962, n. 2.

Ricostituzione del comune di Siris in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *del* 7 *maggio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Siris è distaccata dal comune di Masullas, in provincia di Cagliari, e ricostituita in Comune autonomo con la denominazione di Siris e con la circoscrizione territoriale risultante all'atto dell'aggregazione a Masullas, disposta con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 215.

Art. 2.

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo la procedura prevista dalle norme in vigore, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Masullas e il ricostituito comune di Siris.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 aprile 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1962, n. 3.
Costruzione del palazzo destinato a sede del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 37 *del* 27 *giugno* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 1.340.000.000, da utilizzarsi per la costruzione del palazzo del Consiglio regionale in Cagliari, in conformità ai progetti di massima ed esecutivi approvati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici.

I mutui, di cui al comma precedente, dovranno essere ammortizzati in non meno di dieci annualità, ad un tasso non superiore al sette per cento.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse di bollo devolute alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio finanziario 1963.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'articolo 1, garanzia fidejussoria al tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1962 è istituito il capitolo 57-*bis*, con la denominazione « Provento dei mutui contratti per la costruzione del palazzo del Consiglio regionale in Cagliari » e con lo stanziamento di lire 1.340.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio lo stanziamento del capitolo 133 è variato in aumento della somma di lire 1.340.000.000.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962 è istituito il capitolo 90-*bis* con la denominazione « Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate d'ammortamento dei mutui contratti per la costruzione del palazzo del Consiglio regionale in Cagliari, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 16.400.000 dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione.

Le spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione e quelle occorrenti per l'ottenimento dei mutui fanno carico al capitolo 90-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 7.

A favore del capitolo 143 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962 è stornata la somma di lire 30.000.000 dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione.

Le spese di direzione, sorveglianza, assistenza e collaudo dei lavori di costruzione del palazzo del Consiglio regionale in Cagliari fanno carico al capitolo 143 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 8.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 giugno 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1962, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 37 *del* 27 *giugno* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, è così integrato: « Ai richiedenti ed ai beneficiari dei mutui di cui al primo comma del presente articolo, che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare, il contributo è concesso nella misura totale degli interessi ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare più di trenta volte le disponibilità del fondo e dovrà essere investito in cartelle fondiarie della serie speciale emesse a termini di legge dagli istituti convenzionati in base alla presente legge ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, è sostituito dai seguenti:

« Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato, a decorere dall'esercizio 1960 e fino all'esercizio 1980, lo stanziamento nel bilancio regionale delle seguenti somme:

lire 100.000.000 all'anno per gli esercizi 1960 e 1961;

lire 250.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1962 al 1980.

Secondo le esigenze, il predetto stanziamento può essere eventualmente aumentato con ulteriori somme da stanziarsi nei bilanci regionali per gli esercizi dal 1962 al 1980 ».

Art. 4.

A favore del capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 è stornata dal capitolo 45 la somma di lire 100.000.000 e dal capitolo 145 la somma di lire 50.000.000 dello stesso stato di previsione.

Art. 5.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, è autorizzata ad assumere per un anno, mediante convenzione da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici preposti all'attuazione della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e successive modificazioni, nelle categorie e nel numero massimo di:

1 ingegnere;

8 geometri e 3 ragionieri;

4 impiegati d'ordine.

Il trattamento economico di detto personale è pari a quello della qualifica iniziale della carriera, rispettivamente, direttiva, di concetto ed esecutiva dei dipendenti regionali.

La spesa derivante dalle predette convenzioni fa carico al capitolo 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore del predetto capitolo 16 è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire 20.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 giugno 1962

CORRIAS

(5617)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(1151205) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 150